

Dispositivo

- 1) L'articolo 7, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non è competente a conoscere di una controversia riguardante un ricorso per indennizzo proposto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 e diretto contro una compagnia aerea stabilita nel territorio di un altro Stato membro, per il fatto che tale compagnia possiede una succursale nella circoscrizione dell'autorità giurisdizionale adita, senza che questa succursale abbia avuto un ruolo nel rapporto giuridico tra la compagnia e il passeggero di cui trattasi.
- 2) L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una fattispecie, come quella di cui al procedimento principale, in cui il convenuto non ha formulato osservazioni o non è comparso.

(¹) GU C 392 del 29.10.2018.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 22 febbraio 2019 —
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl/De Vellis Servizi Globali Srl**

(Causa C-155/19)

(2019/C 206/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Appellata: De Vellis Servizi Globali Srl

Questioni pregiudiziali

- 1) Prima questione

— se sulla base delle caratteristiche della normativa interna relativa all'ordinamento sportivo la *Federazione calcistica italiana* sia qualificabile come *organismo di diritto pubblico*, in quanto istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

- se in particolare ricorra il requisito teleologico dell'organismo nei confronti della *Federazione* pur in assenza di un formale atto istitutivo di una pubblica amministrazione e malgrado la sua base associativa, in ragione del suo inserimento in un ordinamento di settore (sportivo) organizzato secondo modelli di stampo pubblicistico e del vincolo al rispetto dei principi e delle regole elaborate dal *Comitato olimpico nazionale italiano* e dagli organismi sportivi internazionali, attraverso il riconoscimento a fini sportivi dell'ente pubblico nazionale;
- se inoltre tale requisito possa configurarsi nei confronti di una *Federazione* sportiva quale la *Federazione italiana giuoco calcio*, dotata di capacità di autofinanziamento, rispetto ad un'attività non a valenza pubblicistica quale quella oggetto di causa, o se invece debba considerarsi prevalente l'esigenza di assicurare in ogni caso l'applicazione delle norme di evidenza pubblica nell'affidamento a terzi di qualsiasi tipologia di contratto di tale ente.

2) Seconda questione

- se sulla base dei rapporti giuridici tra il C.O.N.I. e la F.I.G.C.- *Federazione Italiana Giuoco Calcio* il primo disponga nei confronti della seconda di un'influenza dominante alla luce dei poteri legali di riconoscimento ai fini sportivi della società, di approvazione dei bilanci annuali e di vigilanza sulla gestione e il corretto funzionamento degli organi e di commissariamento dell'ente;
- se per contro tali poteri non siano sufficienti a configurare il requisito dell'*influenza pubblica dominante* propria dell'*organismo di diritto pubblico*, in ragione della qualificata partecipazione dei presidenti e dei rappresentanti delle *Federazioni* sportive negli organi fondamentali del *Comitato olimpico*.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 22 febbraio 2019 —
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl/De Vellis Servizi Globali Srl**

(Causa C-156/19)

(2019/C 206/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Appellata: De Vellis Servizi Globali Srl